



COMUNE DI SERRE (Provincia di Salerno)

INFORMATIVA IMU SALDO 2020

Egr. Contribuente,

anche per l'anno 2020 è in vigore la nuova **IMU** (imposta che comprende anche la vecchia **TASI**), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La disciplina di riferimento è contenuta nella legge Legge di bilancio 2020.

IMU

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALIQUOTE.

- **4,1 per mille (Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9).**
E' prevista una detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- **9,6 per mille (Immobili diversi dall'abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili).**
- **5,0 per mille (Terreni agricoli non esenti).**

COME STABILITO DAL DECRETO-LEGGE DEL 19 MAGGIO 2020 N. 34 SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'IMU GLI ALBERGHI, STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI.

Il Decreto Ristori all'art. 9 ha decretato l'esenzione degli immobile e pertinenza in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.L.137/2020

AGEVOLAZIONI/ESENZIONI. Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23 edell'art.1, comma 10, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016)

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono previste dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, come succ. modificato e integrato. (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica unità immobiliare del personale delle Forze armate e similari; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero come previsto nel regolamento; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da cittadini italiani non residenti nel territorio, titolari di pensione estera). In tali casi occorre presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

COMODATO GRATUITO IUC 2018. è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (il contratto va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

*** FABBRICATI RURALI: SONO ESENTI i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In tale elenco il comune di Serre, risulta Parzialmente Delimitato.

TERRENI AGRICOLI: A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Considerato che il comune di Serre nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione, **i terreni agricoli sono esenti a parte quelli ricadenti nei fogli n. 35-36-37 che sono soggetti al pagamento.**

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

135 per i terreni agricoli

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2020.

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO

SCADENZE: 2^ RATA 16 DICEMBRE (SALDO)

SISTEMI DI PAGAMENTO:

- **MODELLO F24** (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, sito PubliAlifana)

CODICE CATASTALE COMUNE DI SERRE: I666

CODICI TRIBUTO:

Altri fabbricati (QUOTA COMUNE)	3918
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (QUOTA COMUNE)	3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE)	3913
Aree fabbricabili (QUOTA COMUNE)	3916
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato)	3930
Terreni agricoli	3914

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.